



Università
degli Studi di
Messina

ACCORDO PER L'INSERIMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

L'Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato "ISS", con sede in Roma, 00161 Viale Regina Elena 299, CF 80211730587, legalmente rappresentata dal Presidente Prof. Silvio Brusaferrò

E

L'Università degli Studi di Messina, in seguito denominata "Scuola" con sede in Messina, Piazza Salvatore Pugliatti n.1, codice fiscale 80004070837, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra, Svizzera, l'11/03/1972

Visto

- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
- l'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 502/92;
- il Decreto legislativo n. 368 del 17.08.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.02.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione in area sanitaria;

Premesso che

- l'ISS - ai sensi dell'art. 1 del DM 24 ottobre 2014 - è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;

- l'ISS, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convezioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- l'attività dell'ISS, molteplice e variegata, è distribuita nei Dipartimenti e nei Centri Nazionali e di riferimento; opera, altresì, presso l'ISS, l'Organismo notificato per le attività di cui alle direttive 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE;
- i Dipartimenti sono strutture tecnico scientifiche, aventi il fine di realizzare, gestire e sviluppare attività omogenee di ricerca, controllo, consulenza e formazione, nel quadro delle funzioni istituzionali attribuite all'Istituto;
- i Centri nazionali ed i Centri di riferimento sono strutture tecnico scientifiche, aventi il fine di realizzare gestire e sviluppare attività di ricerca, controllo, consulenza e formazione nell'ambito di specifici settori di competenza, caratterizzati da particolare rilevanza tecnica e/o scientifica;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università degli Studi di Messina e l'ISS, per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA, l'Università si avvale delle strutture dell'Istituto per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola come Struttura Complementare.

Art. 2 - Impegno delle Parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) l'ISS mette a disposizione dell'Università le strutture indicate nell'Allegato A, che è parte integrante del presente accordo, ritenute dalle Parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività formativa degli specializzandi;
- b) l'Università può attribuire al personale di ricerca dell'ISS le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito per l'esperimento di compiti di formazione nell'ambito di corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente.

Art. 3 - Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività, così come definite dal successivo articolo 4, e le sedi delle stesse vengono stabilite nel Piano Formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in apposita seduta.

L'ISS si impegna a consentire allo specializzando l'effettuazione di attività di formazione pratica in prima persona, con impegno del tutor a guidarne la stessa.

Il Responsabile o Tutor della struttura interessata presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

Art. 4 - Formazione prevista per i medici specializzandi

La formazione del medico specialista ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 17-8-1999, n. 368 e dall'art. 6 del D.Lgs. 30-12-1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e dal DM 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal responsabile della stessa.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Le attività formative svolte dallo specializzando, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentate, come previsto dal D.Lgs. 368/99, sul libretto-diario, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, delle capacità e delle attitudini dello specializzando stesso.

Il controllo della frequenza dei medici in formazione è affidato al responsabile della struttura o suo delegato dove si svolge l'attività formativa. La documentazione di attestazione della frequenza deve essere trasmessa al Direttore della Scuola, al quale vanno tempestivamente comunicate eventuali assenze.

Art. 5 - Assicurazione

L'ISS, ai sensi dell'art. 41, comma 3 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di incidente durante lo svolgimento di attività di formazione, l'ISS si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente. L'Università provvederà ad effettuare la segnalazione all'INAIL in conformità alla normativa vigente.

L'ISS si impegna, inoltre, affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottati in relazione alla propria attività, in base alle previsioni del D.Lgs. 81/2008.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato. I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le finalità che sono state la causa della raccolta dei dati personali.

Le parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo. I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di essi in progetti/studi/protocolli affini, simili e comunque non incompatibili con le ragioni della raccolta.

I dati personali saranno trattati garantendo secondo misure adeguate (art. 32 Reg. Ue 2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.

Art. 7- Riservatezza

I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'ISS sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Art. 8 - Durata

Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha la durata pari a quella della Scuola di Specializzazione (4 anni accademici) e, pertanto, fino al termine dell'anno accademico 2023/24, oltre il quale potrà essere espressamente rinnovata mediante formale atto, previa richiesta esplicita di una delle parti e accordo fra le parti stesse.

Art. 9 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

L'imposta di bollo viene assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dall'Università.

Art. 10 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.

Il presente atto si compone di 10 articoli e viene sottoscritto con firma digitale.

Per **l'Istituto Superiore di Sanità**
Il Presidente
Prof. Silvio Brusaferrò

Per **L'UNIVERSITA'**
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.